

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ESPATATO DAL PROGRESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 LUG. 2004

16 LUG. 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 211
ROMA. SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GANNARELLI Antonello	Assessori
SORCIONI	Giorgio	Vice Presidente	PIESTAGIOVANNI Eraldo	"
ADIGLIANO	Andrea	Assessori	ROBILOTTA Dora	"
GIARAMELLETTI Luigi	-		SAPONARO Francesco	"
DIOMISI	Atanando	-	SARACENI Vincenzo Maria	"
FORDEGANE	Alda Teresa	-	VERZASCHI Marco	"
GARGANO	Guido	-		

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....MISSIS

ASSENTI: Gargano - Robilotta

DELIBERAZIONE N. - 623 -

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti ^{ADUSIVAMENTE} irregolarmente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n° 1203/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 che ha prorogato al 31 luglio 2004 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n° 1493/1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e le procedure per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000, con la quale è stata concessa ai soggetti interessati la possibilità di presentare domanda di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 215 del 14 marzo 2003, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine ultimo per la presentazione delle suddette domande;


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1044 del 24 ottobre 2003, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 1 marzo 2004 il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

CONSIDERATO che, in materia di regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati, l'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n° 260 ha stabilito le sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c);

CONSIDERATO che l'articolo 64, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n° 448 ha sostituito l'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. n° 260/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 29 del 9 gennaio 2004, con la quale, tra l'altro – in applicazione del regolamento (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c) – sono stati adottati gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 10 agosto 2000 n° 260, così come modificati dall'articolo 64, comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n° 448;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



VISTA la sentenza n° 12/2004 pubblicata in G.U. il 21/01/2004, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64 della legge n° 448/2001, ritenendo fondato il ricorso presentato da alcune Regioni;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale così motiva la predetta sentenza n° 12/2004: "E' orientamento saldo nella giurisprudenza di questa Corte che la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85 del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995; n. 60 del 1993). Ebbene, l'impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, l'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

RITENUTO, conseguentemente, di dover determinare le sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione del regolamento (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c);

RITENUTO di dover adottare apposita legge che disciplini la materia;

VISTA la proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo", di cui all'Allegato A (composto di n° 9 pagine) facente parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

DATO ATTO che per detta proposta di legge è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali e che le Federazioni regionali di *Confagricoltura Lazio* e *Coldiretti* hanno presentato le osservazioni allegate sotto le lettere a) e b);

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale;

all'unanimità

D E L I B E R A

di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti ^{abusivamente} irregolarmente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo", che forma parte integrante del presente provvedimento, composta da numero otto articoli ed una relazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ALLEG. alla DELIB. N. 623
DEL 16 LUG. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI ABUSIVAMENTE
IMPIANTATI E RIDETERMINAZIONE DI TALUNE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER IL CONTROLLO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
VITIVINICOLO”

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Facce

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della Regione.

2. Le disposizioni della presente legge disciplinano la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e successive modifiche e disposizioni applicative, e rideterminano talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Acqu. Per

Art. 2

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge s'intende per regolarizzazione l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati, anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo alle normative comunitarie.

2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a 10 are, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



facce
fu

Art. 3

(Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati)

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 3, del d. lgs. 260/2000 e successive modifiche, sono rideterminate nelle entità di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/1999 si applica la sanzione amministrativa di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare.

3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/1999 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) euro 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad indicazione geografica tipica;
- b) euro 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



facce
A

Art. 4

(Diniego di regolarizzazione)

1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati è rigettata, salva l'estirpazione dei vigneti abusivamente impiantati a decorrere dal 1° settembre 1998 sancita dall'articolo 2, paragrafo 7, del reg. (CE) 1493/1999, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

2. La Regione, su richiesta dell'interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione. La quantità di vino equivalente è calcolata dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Luciani

Art. 5

(Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987)

1. Sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), purché il produttore, qualora non abbia presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenti tale dichiarazione entro il 31 luglio 2004.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Storace
Storace

Art. 6

(Rideterminazione di altre sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del d. l. 370/1987, convertito dalla l. 460/1987, il produttore che, in relazione ad un vigneto impiantato anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo al divieto di impianto o di reimpianto di cui agli articoli 6 e 7 del reg. (CEE) 822/87, utilizza le uve provenienti da tale vigneto per produrre vino da commercializzare, anziché da inviare a distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. L'importo della sanzione è calcolato per ogni anno di mancato invio alla distillazione del vino proveniente dal vigneto abusivamente impiantato, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 260/2000, il produttore che, non avendo presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenta tale dichiarazione entro il 31 dicembre 2004, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 310 per ettaro della superficie vitata dichiarata.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



francesco storace

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, sono valide le domande già presentate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 8 settembre 2000, n. 1948, 27 marzo 2001, n. 431, 14 marzo 2003, n.215 e 24 ottobre 2003, n.1044.

2. Al termine dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, il funzionario responsabile del procedimento, verificata l'impossibilità di accogliere la domanda sulla base della tipologia di regolarizzazione scelta, invita il produttore a chiedere la regolarizzazione del vigneto abusivo sulla base di altra lettera del paragrafo 3 dell'articolo 2 del reg. (CE) 1493/1999, ove ne sussistano le relative condizioni.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1 nonché la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n.29, rimangono efficaci per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Facconi

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Francesco Storace



L'Assessore

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n° 1493/1999 consente, all'articolo 3, di derogare al divieto di commercializzare le uve ottenute dalle superfici vitate irregolarmente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998. Tale deroga deve essere concessa – come previsto dal Reg. (CE) n° 1203/2003 – entro il 31 luglio 2004 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La presente proposta di legge chiarisce il concetto di impianto "irregolare" di vigneto ed introduce alcune novità nella legislazione statale e regionale attuativa del regolamento comunitario. In particolare:

- stabilisce che i vigneti impiantati contravvenendo alle disposizioni del regolamento 822/87 sono da considerarsi *irregolari* e possono beneficiare, ai sensi del regolamento 1493/99, art. 3, di una *regolarizzazione*;
- stabilisce che i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 (data di entrata in vigore del regolamento 822/87) sono da considerarsi *regolari*;
- prevede la riduzione delle sanzioni amministrative fissate dal D. Lgs. 260/2000;
- stabilisce che i vigneti irregolarmente impiantati per i quali non è concessa la *regolarizzazione*, non debbano essere estirpati. Viene così rettificato un errore interpretativo della normativa comunitaria operato dal legislatore statale in merito alla estirpazione di tali vigneti;
- riduce la sanzione connessa all'omessa dichiarazione delle superfici vitate per i produttori che effettuino la dichiarazione stessa entro il 31 dicembre 2004.

I dispositivi adottati con la presente proposta di legge sono finalizzati, tra l'altro, al rispetto delle norme comunitarie in materia di aggiornamento dell'*Inventario del Potenziale Produttivo Vitivinicolo* e sono intesi a non penalizzare un comparto già caratterizzato dalla presenza di numerose problematiche strutturali e di mercato, quali:

- la fortissima contrazione della superficie vitata regionale verificatasi negli ultimi anni;
- la particolare struttura socio-economica della base viticola, contraddistinta da elevata età media dei produttori e da estrema frammentazione dei vigneti in aziende spesso non specializzate;
- l'obsolescenza tecnica ed economica ancora presente, malgrado gli interventi adottati nell'ambito del Piano regionale per la Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti del Lazio, in talune realtà locali della viticoltura regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

L'ASSESSORE
Antonello Iannarilli

